



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 20 APRILE 2022, N. 35

OGGETTO: *Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.*

Schema di deliberazione 20 aprile 2022, n. 20

Verbale n. 12

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 15 bis e l'Allegato A bis;

VISTO l'articolo 33 ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale:

- "E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [ora Autorità nazionale anticorruzione] l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili." (comma 1);

- "L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" (comma 2);

VISTO il comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP- (Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012), con il quale si stabilisce che "le stazioni appaltanti [devono] comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale [provvede] alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni" per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e, con successivo comunicato, verranno rese note le informazioni obbligatorie che lo stesso deve comunicare nonché le relative modalità di trasmissione;

VISTO il comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell'AVCP «Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)», con il quale si stabilisce che "ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) [.....]. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, [.....].";

VISTO lo stesso comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell'AVCP, con il quale vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del RASA incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni da tenere dall'AUSA stessa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 21, 38 e 216, ai sensi dei quali:

- “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti” (articolo 21, comma 1);

- “[.....] è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate [.....]. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo [.....]” (articolo 38, comma 1);

- “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 [.....]. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione” (articolo 38, comma 2);

- “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (articolo 216, comma 10);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e degli aggiornamenti annuali) e, in particolare gli articoli 3, commi 14 e 15 e 6, comma 12 e 13;

VISTA la propria deliberazione 6 febbraio 2019, n. 24 (Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA).), con la quale è stato nominato quale RASA, il direttore pro tempore del servizio “Amministrativo”, dott. Aurelio Lo Fazio, in ragione delle competenze assegnate al servizio;

VISTA la propria deliberazione 6 febbraio 2019, n. 23 (Nomina referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.), con la quale è stato nominato referente rispettivamente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, il direttore pro tempore del servizio “Amministrativo”, dott. Aurelio Lo Fazio, in ragione delle competenze assegnate al servizio;

VISTA la propria deliberazione 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta.), con la quale sono stati istituiti quattro servizi, tra cui quello “Tecnico”, al quale sono state, tra l'altro, attribuite le competenze relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 8, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 20, è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Tecnico" all'ing. Vincenzo Ialongo;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nominare il direttore del Servizio "Tecnico", ing. Vincenzo Ialongo, in ragione delle competenze assegnate al medesimo servizio, Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti annuali,

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di revocare le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 6 febbraio 2019, n. 23 e 24;
2. di nominare il direttore del servizio "Tecnico", ing. Vincenzo Ialongo:
 - a) Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), il quale è incaricato, in particolare, della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi di questa Amministrazione, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33 ter del d.l. 179/2012 e successive modifiche nonché di ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia;
 - b) Referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, il quale è incaricato, tra l'altro, di ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa in materia e, in particolare, di quelli di cui agli articoli 3, comma 15 e 6, commi 12 e 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
3. di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio "Tecnico", l'ing. Vincenzo Ialongo;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale e ai direttori di servizio per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi